

**DELIBERAZIONE 22 SETTEMBRE 2016**  
**516/2016/R/GAS**

**RIDETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI PARTENZA E DEI LIVELLI TENDENZIALI, PER GLI ANNI 2014-2019, IN MATERIA DI REGOLAZIONE PREMI-PENALITÀ DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, PER RETI METANO TERRITORIO S.R.L.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 22 settembre 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, che ha approvato la "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", come successivamente modificata ed integrata (di seguito: RQDG 2009-2013);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, che ha approvato la "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019", come successivamente modificata ed integrata (di seguito: RQDG 2014-2019);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 532/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 532/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2015, 290/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 290/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2016, 20/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 20/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 320/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 320/2016/R/gas);
- la nota di EGEA ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.P.A. (di seguito: EGEA) rif. 183 del 20 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 35543 del 27 novembre 2015) e l'allegata relazione;
- la nota del 18 febbraio 2016 della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione di richiesta di informazioni ad EGEA (prot. Autorità n. 5002 del 18 febbraio 2016);

- la risposta di EGEA rif. 31 del 24 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 5697 del 25 febbraio 2016);
- la nota del 21 luglio 2016 della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, di comunicazione delle risultanze istruttorie (prot. Autorità n. 20923 del 21 luglio 2016).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 532/2014/R/gas, con riferimento alla regolazione premi-penalità del numero di dispersioni segnalate da terzi, sono stati fissati i livelli di partenza e i livelli tendenziali per EGEA per il periodo 2014-2019; per la determinazione di tali livelli gli Uffici dell’Autorità hanno utilizzato il numero di dispersioni segnalate da terzi degli anni 2011-2013 comunicate da EGEA negli anni 2012-2014 ai sensi della RQDG 2009-2013 e della RQDG 2014-2019;
- in data 20 ottobre 2015, nell’ambito delle attività istruttorie per la determinazione dei premi e delle penalità relativi alle al numero di dispersioni segnalate da terzi per l’anno 2013, l’impresa EGEA ha comunicato di aver rendicontato in modo errato, a partire dall’anno 2008, il numero di dispersioni segnalate da terzi, includendovi anche quelle dovute a cause esterne (danneggiamento delle tubazioni da parte di terzi), escluse dalla regolazione premi-penalità ai sensi dell’articolo 31.3 lettera b) della RQDG (2009-2013);
- con la deliberazione 20/2016/R/gas sono stati determinati, per tutte le imprese di distribuzione interessate, i premi e le penalità relativi al numero di dispersioni segnalate da terzi, per l’anno 2013, ad eccezione di EGEA; per quest’ultima, sulla base della comunicazione del 20 ottobre 2015, l’Autorità, con la deliberazione 20/2016/R/gas, ha dato mandato, alla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, di approfondire gli impatti delle errate rendicontazioni di EGEA, in relazione al periodo di regolazione 2014-2019;
- nell’ambito degli approfondimenti istruttori disposti, con comunicazione del 18 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 5002 del 18 febbraio 2016), la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione ha richiesto, a EGEA, di confermare o rettificare i dati relativi al numero di dispersioni segnalate da terzi del periodo 2008-2013, già inizialmente corretti dalla società con la comunicazione del 20 ottobre 2015;
- l’impresa EGEA, con nota del 24 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 5697 del 25 febbraio 2016), ha rettificato nuovamente una parte dei dati relativi al numero di dispersioni segnalate da terzi, rilevanti ai fini della determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per il periodo 2014-2019;
- con la deliberazione 320/2016/R/gas, l’Autorità ha precisato che il numero maggiore di dispersioni segnalate da terzi, comunicato erroneamente da EGEA, comporterebbe, per gli impianti di distribuzione interessati dalla rettifica, la fissazione di livelli di partenza e di livelli tendenziali, per il periodo 2014-2019 (quelli determinati con la deliberazione 532/2014/R/gas), più elevati; tale

circostanza comporterebbe, per EGEA, premi maggiori del dovuto o penalità minori del dovuto, rispetto a quelli che verrebbero a determinarsi sulla base dei dati rettificati;

- sempre con la deliberazione 320/2016/R/gas, l'Autorità ha stabilito che la mancanza di coerenza con la realtà effettiva dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali, determinati con la deliberazione 532/2014/R/gas, per gli impianti interessati dalla rettifica, costituisce un vizio di tale provvedimento da rimuovere e, a tal fine, ha avviato un procedimento per la revisione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali 2014-2019 (punto 3 della deliberazione 320/2016/R/gas);
- in data 1 luglio 2016, EGEA ha cessato l'attività di distribuzione del gas naturale, cedendo a Reti Metano Territorio S.r.l. (di seguito: Reti) i propri impianti di distribuzione;
- in data 21 luglio 2016, nell'ambito del suddetto procedimento, a conclusione degli approfondimenti svolti, il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione ha comunicato, a EGEA e Reti, le risultanze istruttorie, prospettando la rideterminazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali del periodo 2014-2019 sulla base dei dati rettificati da EGEA;
- le due società non hanno presentato osservazioni alle risultanze istruttorie;
- in data 26 luglio 2016 Reti ha comunicato telematicamente i dati relativi al numero di dispersioni segnalate da terzi.

#### **RITENUTO:**

- di annullare, per la società Reti, i livelli di partenza e i livelli tendenziali per il periodo 2014-2019, per gli impianti denominati Besana Brianza, di cui alla Tabella 4 (progressivo n. 1481) e Alba, di cui alla Tabella 5 (progressivo n. 22), della deliberazione 290/2015/R/gas, che ha aggiornato le Tabelle A, B, 2a, 2b, 3, 4 e 5 della deliberazione 532/2014/R/gas e di sostituirli con i livelli di partenza e i livelli tendenziali, di cui alla Tabella A, allegata al presente provvedimento, identificati dai medesimi progressivi;
- di confermare, sempre per la società Reti, i livelli di partenza e i livelli tendenziali per il periodo 2014-2019 per i rimanenti impianti, di cui alle Tabelle 2b e 4, della deliberazione 290/2015/R/gas

#### **DELIBERA**

1. di annullare, per la società Reti, i livelli di partenza e i livelli tendenziali del periodo 2014-2019 per gli impianti denominati Besana Brianza, di cui alla Tabella 4 (progressivo n. 1481) e Alba, di cui alla Tabella 5 (progressivo n. 22), della deliberazione 290/2015/R/gas e di sostituirli con i livelli di partenza e i livelli tendenziali, di cui alla Tabella A, allegata al presente provvedimento, identificati dai medesimi progressivi;

2. di confermare, sempre per la società Reti, i livelli di partenza e i livelli tendenziali del periodo 2014-2019 per i rimanenti impianti, di cui alle Tabelle 2b e 4 della deliberazione 290/2015/R/gas;
3. di prevedere che l'aggiornamento delle Tabelle A, B, 2a, 2b, 3, 4 e 5 della deliberazione 290/2015/R/gas, come risultanti dalle modifiche disposte dal presente provvedimento, venga effettuato in occasione dell'adozione del provvedimento di cui al comma 32.20 della RQDG 2014-2019 relativo all'anno 2014;
4. di chiudere il procedimento di cui al punto 3 della deliberazione 320/2016/R/gas;
5. di trasmettere il presente provvedimento alle società EGEE ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.P.A., Via Vivaro 2, 12051 Alba (Cuneo) e Reti Metano Territorio S.r.l., Via Vivaro 2 12051 Alba (Cuneo);
6. di pubblicare il presente provvedimento e la Tabella A sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

22 settembre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*